

DELIBERA N. 520/10/CONS

Ordinanza-ingiunzione alla società La 8 s.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare La 8- canale 828 di SKY per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla l. di conversione 23 dicembre 1996, n. 650

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 5 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, in particolare l'articolo 1, comma 26;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto n. 67/10/DICAM/PROC. 2141/ZD del 21 maggio 2010 notificato in data 04 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società La 8 S.r.l. con sede in Padova, alla via Venezia n. 57, esercente l'emittente televisiva satellitare La 8 – canale 828 Sky –, la violazione dell'articolo 1, comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, in quanto il giorno 05 febbraio 2010, "*dalle ore 12.35 alle ore 13.34*" è stata trasmessa propaganda di servizi di cartomanzia e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale compare la scritta "*chiama adesso*" e "*in linea per te*", mentre una voce fuori campo pronuncia l'espressione "*chiama adesso*" e in sovrimpressione sullo schermo compare la numerazione 899.899.515;

RILEVATO che la società La 8 S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare La 8, nel trasmettere, in data 14 luglio 2010, memoria difensiva (prot. n. 43355) ha eccepito che l'Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni non offre “*principio di prova alcuna di quanto addotto: non è allegato VHS relativo alla trasmissione di la 8 oggi oggetto di contestazione né è nota alla ricorrente la nota prot. n. 22321 del Comitato di applicazione del Codice di Autoregolamentazione*”; inoltre, “*le considerazioni espresse in verbale in alcun punto chiariscono dove La 8 abbia violato le disposizioni di cui alla Legge soprarichiamata non essendo invero specificatamente indicate*”; in particolare, la parte fa presente che “*in nessun punto del Verbale che oggi si impugna si attesta che la ricorrente abbia omesso di informare il consumatore sull’offerta relativa ai servizi di telefonia con sovrapprezzo, limitandosi il verbale a segnalare che nel corso della trasmissione venivano pronunciate frasi ed apparivano scritte quali chiama adesso ed in linea per te*”;

CONSIDERATO che quanto eccepito dalla società La 8 S.r.l. non può trovare accoglimento;

- l’atto di contestazione n. 67/10/DICAM/PROC. 2141/ZD, ai sensi dell’art. 5 della delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni, contiene tutti gli elementi che concorrono all’identificazione e, quindi, alla rilevanza dell’atto stesso sul piano giuridico, ossia “*un’esposizione sommaria dei fatti*” comprensiva, nella parte iniziale del preambolo, delle risultanze degli accertamenti condotti dal Comitato di applicazione Codice di Autoregolamentazione media e minori con la specifica indicazione del giorno e dell’orario di trasmissione della programmazione televisiva interessata, “*l’indicazione della violazione accertata, del responsabile del procedimento e dell’ufficio*”, la possibilità di presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni nonché motivata richiesta di audizione; la predisposizione dell’atto di contestazione nei termini sopra prospettati, pertanto, non impedisce in concreto il raggiungimento dell’interesse pubblico al quale la specifica azione amministrativa è preordinata; la validità e l’efficacia dell’atto in esame si desumono anche dalla circostanza che non si è verificata, in concreto, alcuna conseguenza pregiudizievole per il destinatario e, in particolare, “*la violazione dei diritti difensivi della parte*”, dal momento che l’emittente stessa è stata posta in grado di presentare memoria difensiva e contestuale richiesta di audizione e di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio; infatti, la società La 8 S.r.l., in data 14 luglio 2010, quantunque abbia chiesto di essere ascoltata in merito agli addebiti contestati e di accedere agli atti del procedimento e, in particolare, sia alla registrazione della programmazione televisiva contenuta in n. 1 (uno) supporto magnetico in formato VHS pervenuto alla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali – Ufficio contenuti ed obblighi di programmazione in data 14 aprile 2010 in allegato alla segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione media e minori (prot. n. 22321) oggetto della contestazione sopra menzionata e alla segnalazione stessa, tuttavia, regolarmente convocata (prot. n. 43308), in data 13 luglio 2010, non si è presentata alla convocazione stessa fissata il giorno 28 luglio 2010, senza darne avviso adeguatamente motivato e documentato; conseguentemente, non si è impedito il corretto fluire dell’istruttoria, la completa valutazione degli elementi di fatto e di diritto ad opera del soggetto destinatario dell’atto di contestazione; infine, si precisa, che la relazione in questione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione media e minori, oltre a risultare chiaramente identificata nell’atto di contestazione e poter essere resa nota nella sua forma e sostanza alla società concessionaria in sede di accesso agli atti del procedimento, non se ne è resa necessaria l’allegazione all’atto di contestazione, anche perché essa costituisce una segnalazione, ancorché qualificata, di ipotesi di violazione, il cui accertamento formale inteso come motivata qualificazione giuridica dei fatti segnalati compete in base al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Ufficio contenuti e obblighi di programmazione;
- la circostanza che l’utente sia stato o meno informato “*sull’offerta relativa ai servizi di telefonia con sovrapprezzo*” non è prevista dalla normativa vigente come esimente in caso di violazione del divieto di trasmettere propaganda di servizi interattivi audiotex durante la fascia oraria

diurna. La concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato, ovvero le persone psicologicamente più vulnerabili, la cui superstizione e credulità è oggetto di sfruttamento attraverso la propaganda in esame, prescinde, infatti, dall'intendimento dell'emittente di nuocere al telespettatore, dovendosi avere riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla diffusione del programma ed escludere ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex attraverso la numerazione per servizi a valore aggiunto di tipo interattivo vietata dall'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, nella fascia oraria 7:00 – 24:00;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione in data 5 febbraio 2010, “*dalle ore 12.35 alle ore 13.34*”, dell'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomila duecentoventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società La 8 S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in quanto a fronte dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società La 8 S.r.l. con sede in Padova, alla via Venezia n. 57, esercente l'emittente televisiva satellitare La 8 – canale 828 Sky –, di pagare la sanzione amministrativa di 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) al netto di ogni altro onere accessorio

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 520/10/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 520/10/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 5 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola